

MASSIMARIO



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

28371-26

ACR

Composta da

Andrea Gentili
Vittorio Pазienza
Alberto Galanti
Ubalda Macrì
Fabio Zunica

- Presidente -

- Relatore -

Ser. n. M40/26
UP - 23/06/2026
R.G.N. 17200/2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato da:

[REDACTED]

avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 27/10/2025,

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione del Cons. Alberto Galanti;

lette le conclusioni del pubblico ministero, Dr. Fulvio Baldi, cui il P.G. si è riportato in udienza, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udita, per l'imputato, l'Avv. [REDACTED] del Foro di Treviso, che si è riportata al ricorso insistendo per il suo accoglimento.

In cas. di ommissione del
presente provvedimento
omettere la generalità e
gli altri dati identificativi
norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

Funzionario Giudiziario
Fortuna Ferrigno

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata in data 27/10/2025, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso del 20/02/2024, che, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 609-bis cod. pen., aveva condannato [REDACTED] alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione per i delitti di cui agli artt. 81, 61 n. 11), 609-bis, 612, comma 2, cod. pen. in danno di [REDACTED] nel confermare la statuizione di responsabilità, rideterminava la pena inflitta in anni due di reclusione.

2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione.

2.1. Con il primo motivo di ricorso, lamenta violazione di legge in riferimento agli articoli 192, 533, 545, 546 cod. proc. pen. in ordine alla affermazione di responsabilità in relazione ai reati ascritti.

La Corte di appello, nel confermare acriticamente la sentenza di primo grado, ha ritenuto di attribuire rilievo assoluto alla mancata costituzione di parte civile delle persone offese quale elemento in grado, ex se, di attribuire alle loro dichiarazioni patente di attendibilità, laddove, nell'atto di appello, si era sottolineato come il rapporto tra il ricorrente e le due donne si fosse istaurato sulla base di accordi poco definiti e non sempre caratterizzati da rigore professionale e si erano sottolineate le antinomie, le contraddizioni e le imprecisioni (anche sull'epoca di commissione dei presunti palpeggiamenti) nel narrato delle stesse, oggetto di puntuali contestazioni ex art. 500 cod. proc. pen..

La sentenza impugnata omette di compiere la dovuta verifica sulla credibilità e attendibilità delle persone offese, imposta dalla giurisprudenza di legittimità.

La ricostruzione operata dalla Corte di appello risulta poi smentita da dati di fatto di opposto tenore, quali le fotografie esplicithe, la prossimità temporale delle due querele e i referti di pronto soccorso.

2.2. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità in relazione ai reati ascritti.

La sentenza argomenta in modo totalmente apodittico sulla sussistenza degli elementi di prova a carico, mentre nulla dice sugli elementi a discarico evidenziati dalla difesa per contestare la veridicità degli assunti accusatori, ma soprattutto senza colmare il vizio della motivazione di primo grado in ordine ai fatti addebitati al ricorrente.

Nulla viene detto in ordine al lamentato difetto di specificità nel narrato delle persone offese circa le modalità di realizzazione dei fatti, a fronte dell'estremamente precisa versione alternativa fornita dall'imputato.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai due reati di minaccia aggravata.

Anche in questo caso la sentenza si è limitata a confermare senza alcun contributo logico la sentenza di primo grado, senza tenere conto delle doglianze difensive: una delle persone offese ha dichiarato di non ricordare neppure le minacce, l'altra ha indicato che l'imputato teneva al fianco la pistola ~~spiegando~~ ^{e che quest'è aveva speso} di tenerla per difendersi da eventuali ladri.

2.4. Con il quarto motivo, lamenta violazione dell'articolo 61, n. 11, cod. pen., non potendosi configurare l'aggravante in parola nei casi in esame, in cui il rapporto di collaborazione domestica è durato pochi giorni.

2.5. Con il quinto motivo di ricorso, lamenta violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, diniego liquidato in modo sbrigativo dalla

Corte territoriale con il riferimento a precedenti specifici, senza confrontarsi con le ragioni dedotte con l'atto di appello a sostegno della riconoscibilità delle attenuanti atipiche (invalidità al 100%, isolamento sociale).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

2. Prima di procedere all'esame dei motivi di doglianza, il Collegio evidenzia come, nel caso di specie, ci si trova in presenza di una «doppia conforme» affermazione di responsabilità.

Secondo la costante e condivisibile giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, non massimata sul punto) «in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, va, peraltro, ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello *per relationem* a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., Sez. II, sentenza n. 1309 del 22 novembre 1993 – 4 febbraio 1994, CED Cass. n. 197250; Sez. III, sentenza n. 13926 del 1° dicembre 2011 – 12 aprile 2012, CED Cass. n. 252615)».

La c.d. «doppia conforme» si verifica in particolare (Sez. 2, n. 37295 del 12/05/2019, El Rharbi, RV. 277218) quando sono stati rispettati i seguenti parametri: a) la sentenza di appello ripetutamente richiama la sentenza di primo grado; b) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri di valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418/2013, Argentieri, RV. 257595)».

In questo caso, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01), ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complesso argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unitario, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi – a pena di inammissibilità – in maniera puntuale con i



contenuti delle due sentenze (v. Sez. 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), obbligo cui i ricorrenti, come si vedrà, non si sono attenuti.

Inoltre, «eventuali carenze della seconda decisione in ordine alle censure contenute nell'atto d'impugnazione sono superabili mediante il richiamo agli argomenti adottati dalla prima sentenza» (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 3892 del 20/12/2022, Riccobono, n.m.; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615 01; Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116 - 01).

In presenza di una doppia conforme, anche nell'*iter* motivazionale (Sez. 2, Sentenza n. 4829 del 18/11/2022, Sacco, non massimata), «il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01). Neanche la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione, determina la nullità della sentenza d'appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato per *relationem* dalla lettura della motivazione (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, C., Rv. 275853-01)».

Va quindi ribadito il principio secondo cui «è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (sent. ult. cit., che richiama Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01).

Nel caso di specie si è in presenza di una doppia conforme di merito, per cui le doglianze difensive andranno confrontate con entrambe le sentenze, che andranno considerate unitariamente.

In tale prospettiva, non può non evidenziarsi come la parte più pregnante della motivazione sia rinvenibile proprio nella sentenza di primo ^{grado} ~~grado~~ ~~grado~~ che la sentenza di secondo grado si limita ad arricchire di alcuni elementi indotti dalla valutazione dei profili di impugnazione proposti dall'appellante.

3. Passando all'esame delle specifiche censure dedotte, la prima doglianza (in cui si lamenta violazione di legge in riferimento agli articoli 192, 533, 545, 546 cod. proc. pen. in ordine alla affermazione di responsabilità) è inammissibile, posto che, per costante giurisprudenza, tale è la censura con cui si deduca violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera b), in relazione alla valutazione delle prove in quanto, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, non è consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).

Difatti la deduzione del vizio di violazione di legge, in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 cod. proc. pen. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non è permessa non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606, lett. c), cod. proc. pen. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (*ex multis*: Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).

Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come *error in iudicando in iure* ai sensi della lett. b) dell'art. 606 cod. proc. pen., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggravamento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (*ex multis*: Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404).

La doglianza, per conseguenza, va dichiarata inammissibile.

4. La seconda doglianza è inammissibile.

4.1. Le due sentenze, sinotticamente considerate, ritengono raggiunta la prova dei delitti contestati all'imputato alla luce del complessivo quadro probatorio.

In particolare, la prima sentenza evidenzia in primo luogo la piena sovrapposibilità del narrato delle due persone offese, che non si conoscevano, circostanza evidenziata sia dalle stesse che dal Maresciallo [] che ne ha raccolto le querele.

Le due donne, assunte in circostanze differenti dall'imputato (una conosciuta casualmente al [] l'altra in risposta a un annuncio pubblicato sul sito «[]») con mansioni di

badante e donna delle pulizie, sono state costrette a lasciare dopo pochi giorni il lavoro, senza essere retribuite, a cagione delle violenze sessuali patite ad opera dell'imputato, consistite, in entrambi i casi, in palpeggiamenti delle zone erogene.

E, in entrambi i casi, le donne sarebbero state minacciate dall'imputato, che avrebbe mostrato loro una pistola, poi rinvenuta (si trattava di una scaccia cani) in esito a perquisizione domiciliare.

La [] inoltre, produceva anche copia del contratto di lavoro stipulato con l'imputato.

Le dichiarazioni della [] poi, venivano riscontrate, *de relato*, anche da [], sua cugina.

4.2. A fronte di tale messe indiziaria, le censure mosse dal ricorrente all'apparato motivazionale della sentenza, si appuntano su elementi di contorno, tentando di parcellizzare il complesso valutativo delle due sentenze di merito in rivoli slegati l'uno dall'altro, operazione, questa, non consentita in sede di legittimità.

Sotto il profilo del vizio di motivazione, invece, va rammentato che nel giudizio per cassazione non si possono rivalutare le singole fonti di prova, in quanto tale attività è rimessa esclusivamente alla competenza dei giudici di merito. Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell'ingegno» e non sul puro e semplice «materiale probatorio» (e men che meno su singoli «frammenti» di esso) e, pertanto, una volta indicati gli elementi probatori, il giudice di legittimità deve chiarire la ragione e sulla base di quali elementi sia stata elaborata una determinata ipotesi costruttiva e per quale ragione ne siano state scartate altre (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566 - 01; Sez. 5, n. 35816 del 18/06/2018, Blasi, n.m.; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Arovitola, Rv. 253774 - 01), ciò che, come visto, la Corte territoriale ha operato senza fare cattivo governo delle regole della logica nella valutazione delle prove.

Tutte le doglianze relative alla valutazione della prova sono pertanto inammissibili in quanto meramente rivalutative del compendio istruttorio concordemente valorizzato nei due gradi di giudizio, non presentando, le pronunce di merito, profili di manifesta illogicità o contraddittorietà.

5. Il terzo motivo di ricorso, relativo alle minacce, è invece fondato.

A fronte dell'espressa doglianza contenuta nei motivi di appello in relazione alla effettiva portata minatoria della esibizione della pistola da parte dell'imputato, nonché a fronte di dedotte contraddizioni o amnesie ad opera delle persone offese in relazione alle concrete circostanze in cui la minaccia sarebbe occorsa, la Corte territoriale omette ogni valutazione, incorrendo così nel vizio di difetto di motivazione.

6. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

L'aggravante comune di cui all'art. 61, n. 11, cod. pen. ha, per costante giurisprudenza, natura di circostanza oggettiva ed è finalizzata a punire più gravemente i delitti commessi

nell'ambito di un rapporto di coabitazione o nel contesto di una relazione derivante anche solo dall'abituale frequentazione dell'abitazione della vittima, afferendo a tutte le situazioni di approfittamento, tipiche delle frequentazioni abituali che fanno sorgere un rapporto fiduciario fra la persona offesa e l'autore del reato, del quale quest'ultimo si avvantaggia (Sez. 3, n. 44042 del 26/09/2024, Rv. 287136 - 01; Sez. 1, n. 41586 del 06/07/2017, Rv. 271225 - 01; Sez. 1, n. 6587 del 12/11/2009, dep. 2010, Saleem, Rv. 246310; Sez. 1, n. 5378 del 15/02/1990, Iarossi, Rv. 184023).

La circostanza in esame è integrata non soltanto dalla coabitazione tra l'agente e la vittima ma anche dall'abituale frequentazione dell'abitazione nella quale il delitto si verifica (Sez. 3, Sentenza n. 35542 del 02/03/2017, Rv. 271134 - 01; Sez. 3, n. 27044 del 12/05/2010, B., Rv. 248066; Sez. 3, n. 6433 del 14/12/2007, Polizzi, Rv. 239062).

Inoltre, si è affermato (Sez. 2, n. 26864 del 20/04/2022, Marino; Sez. 6, n. 11631 del 27/02/2020, Rv. 278720) che la nozione di «abuso di relazioni di prestazione di opera» ricomprende, oltre all'ipotesi del contratto di lavoro, tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un *facere* e che, comunque, instaurino tra le parti un rapporto di fiducia che possa agevolare la commissione del fatto.

Ciò che rileva, in altre parole, non è né il rapporto di coabitazione, né la durata del rapporto, e neppure l'onerosità dello stesso, quanto l'instaurazione di un rapporto fiduciario tra l'agente di reato e la vittima in costanza di rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un *facere*, di cui il primo ha abusato nel commettere il reato.

7. La doglianza relativa all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile.

Questa Corte ritiene che le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale «concessione» del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, Musumeci; Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, Vernucci); il loro riconoscimento non costituisce, pertanto, un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (v. *ex multis* sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, n.m.).

Inoltre, stante la *ratio* della disposizione di cui all'art. 62-*bis* cod. pen., al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il



cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737). Non è neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma è sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez. 1, n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419).

Rileva altresì la Corte che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-*bis*, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuzione, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01)».

Nel caso in esame, il diniego è, non irragionevolmente, fondato sulla esistenza di plurime condanne per fatti precedenti e anche successivi al reato per cui si procede (la prima sentenza precisa, alla penultima pagina, che trattasi di episodi simili), mentre, a pagina 9, la sentenza di appello precisa che la dedotta invalidità non può essere valorizzata in quanto non costituisce di per sé un fattore che impone una ulteriore mitigazione della sanzione, non implicando un minore disvalore del fatto (anzi, si aggiunge, ha costituito l'occasione per commetterlo).

Tale motivazione non appare certamente irragionevole ed anzi fa buon governo dei sovraesposti principi.

8. La sentenza deve quindi essere annullata limitatamente ai delitti di minaccia contestati ai capi B) e D), con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Venezia.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M.

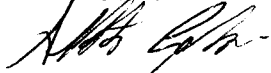
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati *sub b)* e *d)* e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Così deciso il 23/06/2026.

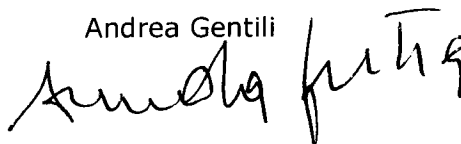
Il Consigliere estensore

Alberto Galanti



Il Presidente

Andrea Gentili



Il Funzionario Giudiziario
Fortuna Fortugno



In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.

il Punitore
fuori

d

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
3^a Sezione Penale
Depositata in Cancelleria

Oggi, **27 LUG. 2026**



Il Funzionario Giud. Mario
Fortuna Romano